



**COMUNE DI BRENDOLA**

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLA CONSULTA SUI PFAS  
DEL COMUNE DI BRENDOLA**

# REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SUI PFAS DEL COMUNE DI BRENDOLA

## INDICE

- Articolo 1 - Istituzione
- Articolo 2 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 3 - Funzioni della Consulta
- Articolo 4 - Composizione della Consulta
- Articolo 5 - Costituzione, nomina e durata della Consulta
- Articolo 6 - Sede
- Articolo 7 - Funzionamento
- Articolo 8 - Dimissioni, sostituzione e decadenza
- Articolo 9 - Modifiche al presente regolamento
- Articolo 10 - Disposizioni finali

## ART. 1

### ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Brendola la CONSULTA SUI PFAS, organismo che, in maniera permanente, intende occuparsi di comunicazione, collaborazione e raccordo tra le necessità ed i bisogni della cittadinanza del Comune di Brendola in merito alle tematiche dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche.

## ART. 2

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, il funzionamento nonché i compiti della CONSULTA SUI PFAS.

## ART. 3

### FUNZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta, quale strumento di partecipazione e conoscenza delle realtà e dei bisogni della cittadinanza in merito alle tematiche dell'inquinamento da sostanze PFAS, esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove iniziative, eventi, incontri, attinenti la tematica dell'inquinamento da sostanze PFAS;
- b) favorisce il raccordo tra le attività produttive di Brendola, le associazioni, le scuole, i cittadini e fra questi e l'amministrazione locale.
- c) è strumento di elaborazione, sviluppo, informazione e supporto alle politiche ambientali legate all'emergenza PFAS;
- d) apporta il proprio aiuto a supporto all'Amministrazione comunale di Brendola, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti e soluzioni urgenti sul territorio;
- e) studio ed analisi anche statistica dei dati ed informazioni disponibili sulla salute ed eventuali contaminazioni alimentari.

## ART. 4

### COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta è composta da:

- a) un consigliere, incaricato allo studio della tematica, che svolge le funzioni di Presidente
  - b) dal sindaco, che svolge funzioni di Vice-Presidente
  - c) fino a 2 rappresentanti del settore del primario;
  - d) fino a 2 rappresentanti delle associazioni sui PFAS;
  - e) fino a 7 rappresentanti con riconosciute competenze tecniche delegati dell'amministrazione.
- Il coordinamento della consulta spetta al consigliere incaricato dall'amministrazione comunale.

## ART. 5

### COSTITUZIONE, NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA

I membri della Consulta di cui all'art. 4, lettere a) ed e) sono nominati direttamente dal Sindaco  
I membri di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono nominati dal Sindaco sulla base delle indicazioni provenienti dalle categorie rappresentate.

Della nomina della Consulta viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

I componenti della Consulta, come sopra designati, restano in carica fino a nuova nomina. Per la nomina a componente della Consulta è richiesto il godimento dei diritti civili e politici. La relativa perdita ne comporta la decadenza dal ruolo. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna al Comune di Brendola di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.

## ART. 6

### SEDE

La Consulta, ha sede nel Palazzo del municipio e si riunisce nella sala Consiliare o in altri locali a disposizione del Comune di Brendola. L'attività di segreteria è svolta da uno dei componenti della consulta, scelto tra i rappresentanti di cui ai punti c), d) ed e) dell'art. 4, diverso dal Presidente e nominato secondo le modalità previste dall'art. 7.

## ART. 7

### FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata, almeno due volte l'anno, con mezzi idonei. La convocazione avviene comunque ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno aggiornare i partecipanti sugli sviluppi delle iniziative. Il Presidente predispose l'ordine del giorno comunicandolo, unitamente all'indicazione della data, dell'orario e del luogo della riunione, almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro a tutti i componenti della Consulta. Il quorum costitutivo per ciascuna seduta è raggiunto con la maggioranza semplice dei costituenti la consulta. La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei votanti presenti nella seduta regolarmente costituita. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati, su indicazione del presidente, soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all'ordine del giorno. Il Presidente cura le iniziative di collaborazione con analoghi organismi di rappresentanza, in particolare dei Comuni limitrofi, anche attraverso la previsione di sedute congiunte. Tutte le iniziative ed i progetti potranno essere condivisi con i vari soggetti interessati ai medesimi attraverso un'area di lavoro digitale.

Di ogni seduta dell'organo il segretario redige apposito verbale, che viene poi sottoscritto da quest'ultimo insieme al Presidente.

Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i componenti della II Commissione Consiliare.

La Consulta riferisce periodicamente dell'attività svolta alla II Commissione Consiliare

## ART.8

### DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DECADENZA

Le dimissioni sono indirizzate al Presidente ed hanno efficacia dalla acquisizione al protocollo del Comune. I componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti con le stesse modalità di nomina di cui all'art. 5 all'interno della categoria rappresentata.

La Consulta e tutti i suoi membri, punti c), d) ed e) dell'art. 4, decadono comunque dopo il mandato dell'Amministrazione Comunale. In ogni caso, i componenti decadono qualora perdano il requisito di appartenenza alla categoria rappresentata.

**ART. 9**

**MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il Regolamento della Consulta può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei votanti presenti nella seduta regolarmente costituita, la modifica del presente Regolamento.

**ART. 10**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Se non dichiarata immediatamente eseguibile, la deliberazione che approva il Regolamento diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed allo Statuto Comunale.